UniCredit | Allianz Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Qua la Zampa

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 23/06/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: UniCredit My Care Famiglia – Qua la Zampa**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che offre una copertura assicurativa a tutela del Contraente e del suo Nucleo familiare contro i danni cagionati a terzi dall'Animale assicurato e che può essere integrata con altre garanzie aggiuntive.

Che cosa è assicurato?

✓ Cani e gatti identificati nella Scheda tecnica di modulo con le seguenti caratteristiche:
- di proprietà del Contraente o di un componente del suo Nucleo familiare;
- dotati di Microchip oppure di Tatuaggio;
- registrati con specifico Libretto sanitario a loro dedicato e regolarmente iscritti all'Anagrafe animali d'affezione;
- regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami, in particolare:
  - per i cani: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
  - per i gatti: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva);
- tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualora presenti.

La copertura base contiene le garanzie:

✓ Responsabilità Civile verso Terzi
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene indenne il Contraente nonché i componenti del suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi dall'Animale assicurato che abbiano come conseguenza morte o lesioni fisiche di persone/altri animali nonché danneggiamenti a cose.

✓ Assistenza Qua la Zampa (Consulenza telefonica medico veterinaria, Help-line, Rimborso trasporto veterinario in caso di emergenza, Rimborso visita veterinaria in caso di emergenza, Invio Pet-sitter in caso di malattia dell'Assicurato)

La copertura può essere integrata con le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia
  Tale garanzia opera a condizione che, al momento della sottoscrizione della polizza, l'Animale abbia un'età superiore a 8 settimane e non superiore a 10 anni e sia in possesso dei requisiti previsti dalla dichiarazione di buono stato di salute, ossia:
  - non è mai stato curato per qualsiasi tipo di tumore, cancro, neoplasia, atipia, leucemia, linfomi, mielomi
  - non ha mai sofferto di patologie metaboliche, patologie ormonali, epatopatia, splenopatia, gastropatia, patologie parassitarie, allergie atopiche;
  - negli ultimi 12 mesi: non è mai stato curato per traumi da investimento, fratture ossee, ernia diaframmatica, ernia discale; non sono stati prescritti esami, cure e trattamenti per malattia/infortunio; non ha effettuato trattamenti medici o farmacologici per più di 30 giorni consecutivi per malattia/infortunio; non ha subito ricoveri o interventi chirurgici per malattia/infortunio;
- Tutela Legale
- Assistenza per la ricerca dell'animale tramite Collare di Geolocalizzazione (abbinata alla garanzia Assistenza Qua la Zampa).

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed **entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?"

Che cosa non è assicurato?

✗ animali diversi da cani e gatti
✗ cani o gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione

Responsabilità Civile verso Terzi

✗ i danni a cose di proprietà, detenute o possedute dal Contraente e/o dagli appartenenti al Nucleo familiare a qualunque titolo
✗ i danni ad altri animali domestici di proprietà del Contraente o del Nucleo familiare

Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia

✗ le spese veterinarie riferite a:
- conseguenze dirette di Infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell'attivazione della polizza intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
- malattie, Malformazioni o i Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- malattie insorte entro i primi 30 giorni dall'attivazione della Polizza (periodo di carenza).

Tutela Legale

✗ le multe, le ammende, le sanzioni in genere;
✗ gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, **limiti di indennizzo, franchigie e scoperti** per il cui dettaglio si rinvia al **DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"** e alla **Scheda tecnica di modulo.**

Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi: in tutto il mondo.
- ✓ Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia: in tutto il mondo.
- ✓ Tutela Legale: in Europa.
- ✓ Assistenza Qua la Zampa: in Italia e/o nei Paesi dell'Unione Europea a seconda delle casistiche.
- ✓ Assistenza per la ricerca dell'animale tramite collare di geolocalizzazione: in Italia.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.
Relativamente alla garanzia opzionale Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia, nel caso in cui l'Animale compia 11 anni di età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale indicata nella Scheda di Polizza, data da cui tale garanzia dovrà intendersi cessata senza alcun obbligo di disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Come posso disdire la copertura?

Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Disdetta
Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta relativamente al modulo, entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.
Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio
Il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgersi al Servizio Clienti UniCredit.
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Qua la Zampa"

23/06/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it ;PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (di seguito CDA) alla Sezione "Che cosa è assicurato", pagina 7 e seguenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA	UAA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato quale proprietario dell'Animale identificato delle spese sostenute per la cura dei postumi da Infortunio o delle Malattie insorte all'Animale assicurato. Tali spese comprendono: gli onorari del veterinario e le eventuali rette di degenza presso cliniche veterinarie; gli accertamenti diagnostici; i trattamenti di fisioterapia, agopuntura, osteopatia prescritti per la cura dei postumi da infortunio o da Malattia insorta; le spese per interventi chirurgici in seguito a Infortunio o Malattia.
TUTELA LEGALE	UAA assicura, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nell'ambito della vita privata connessi alla proprietà dell'Animale assicurato. UAA inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere.
ASSISTENZA PER LA RICERCA DELL'ANIMALE	In abbinamento alla Garanzia Assistenza Qua la Zampa è previsto il Servizio di Assistenza per la ricerca dell'Animale legato al dispositivo Collare di Geolocalizzazione.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	La copertura non vale per i danni: **a)** da impiego dell'Animale per attività proibite dalla legge; **b)** causati da cani non iscritti all'Anagrafe canina; **c)** derivanti dall'esercizio della caccia; **d)** provocati dagli animali in occasione di Ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital; **e)** cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali; **f)** conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento; **g)** da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'Animale; **h)** derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato; **i)** causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.
RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA	Sono escluse le spese veterinarie riferite a: **a)** paradontopatie e cure dentarie se non conseguenti ad Infortunio; **b)** sterilizzazione e castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; **c)** gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; **d)** acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali; **e)** ernie; **f)** malattie mentali e problemi comportamentali; **g)** controlli di routine e/o facoltativi; **h)** leishmania; **i)** taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica; **j)** Infortuni o Malattie conseguenti all'impiego dell'Animale nell'attività venatoria; **k)** Infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI); **l)** uso professionale dell'animale; **m)** uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti); **n)** dolo o colpa grave del Contraente o dei componenti del suo Nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale.
TUTELA LEGALE	L'Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto: **a)** vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza; **b)** violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; **c)** violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto nelle CDA all'art. 2.5 "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; **d)** inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo; **e)** casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.
ASSISTENZA QUA LA ZAMPA	Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da: **a)** dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; **b)** partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'Animale; **c)** uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; **d)** infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza; **e)** tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Sono escluse le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi: **f)** danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; **g)** esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; **h)** scioperi, sommosse, tumulti popolari; **i)** inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive; **j)** coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; **k)** confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; **l)** trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura.

Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi		
Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale Franchigia	Euro 250.000/500.000 Euro 250 per danni a cose e animali
Lesioni causate dall'animale ai minori appartenenti al nucleo familiare / Lesioni causate dall'animale alla persona (esterna al nucleo familiare) che lo tiene in custodia a titolo gratuito / RC della persona (esterna al nucleo familiare) che tiene occasionalmente in custodia l'animale a titolo gratuito / Danni causati dall'animale che generano interruzione dell'attività industriale/commerciale	Limite di indennizzo Franchigia	Euro 5.000 per sinistro e per anno Euro 250
Danni causati dall'Animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza	Limite di indennizzo Franchigia	Euro 2.500 per sinistro e per anno Euro 250 per danni a cose e animali
Sezione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia		
Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia	Massimale Scoperto	Euro 2.000 20% con il minimo di Euro 100
Sezione Tutela Legale		
Tutela Legale	Massimale	Euro 10.000
Assistenza Qua la Zampa		
Per alcune prestazione sono previsti limiti di indennizzo. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.		

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti UniCredit titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit o di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN che vogliono tutelarsi dalle conseguenze economiche di eventi imprevisti legate alla proprietà di un cane o di un gatto regolarmente registrati.
Il Contraente deve essere una Persona fisica, avere un'età pari o superiore a 18 anni e, con il suo Nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami".
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità fiscale dei premi** In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Qua la Zampa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 23/06/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:
- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:
- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

GLOSSARIO **5**
1 – INTRODUZIONE **7**
Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie 7
2 – CHE COSA E' ASSICURATO **7**
Art. 2.1 - Cosa assicuriamo 7
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 7
Art. 2.2 – Oggetto dell'Assicurazione 7
Art. 2.3 - Compresenza di garanzia nella Polizza 8
SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA 8
Art. 2.4 – Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia 8
SEZIONE TUTELA LEGALE 8
Art. 2.5 – Oggetto dell'Assicurazione 8
Art. 2.6 - Compresenza di garanzia nella Polizza 9
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA QUA LA ZAMPA 9
Art. 2.7 - Le prestazioni di assistenza 9
3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO **10**
Art. 3.1 – Animali non assicurabili 10
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 10
Art. 3.2 – Rischi esclusi 10
Art. 3.3 – Persone non considerate terzi 11
SEZIONE RIMBORSE SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA 11
Art. 3.4 – Rischi esclusi 11
SEZIONE TUTELA LEGALE 11
Art. 3.5 – Rischi esclusi 11
4 – LIMITI DI COPERTURA **11**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 11
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi" 11
SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA 11
Art. 4.2 – Limiti di copertura validi per la prestazione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia 11
SEZIONE TUTELA LEGALE 12
Art. 4.3 – Limiti di copertura validi per la sezione Tutela Legale 12
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA QUA LA ZAMPA 12
Art. 4.4 – Limiti di copertura validi **per tutte le prestazioni di assistenza** 12
5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA **12**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 12
Art. 5.1 – Validità territoriale 12
SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA 13
Art. 5.2 – Validità territoriale 13
SEZIONE TUTELA LEGALE 13
Art. 5.3 – Validità territoriale 13
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA QUA LA ZAMPA 13
Art. 5.4 – Validità territoriale 13
6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO **13**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 13
Art. 6.1 – Obblighi 13
Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza 13
Art. 6.3 – Altre assicurazioni 13
Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo 13
SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA 13
Art. 6.5 - Obblighi 13
Art. 6.6 – Pagamento dell'indennizzo 14
Art. 6.7 – Termini di pagamento dell'Indennizzo 14
Art. 6.8 – Eventuali controversie sulla valutazione del danno – Arbitrato irrituale 14
SEZIONE TUTELA LEGALE 14
Art. 6.9 - Obblighi 14
Art. 6.10 – Affidamento della gestione del sinistro 15

Art. 6.11 – Gestione del sinistro 15
Art. 6.12 – Scelta del legale 15
Art. 6.13 – Pagamento dell'Indennizzo 15
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA QUA LA ZAMPA 15
Art. 6.14 - Obblighi 15
Art. 6.15 - Pagamento dell'Indennizzo 16
Art. 6.16 – Disposizioni e limitazioni di responsabilità 16
7 – PREMIO 16
Art. 7.1 – Pagamento del Premio 16
Art. 7.2 – Ridefinizione del premio per età (valido per la sezione Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia) 16
8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO 16
Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione 16
Art. 8.2 - Diritto di ripensamento 16
Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione 17
Art. 8.4 – Periodo di carenza (valido per la sezione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia) 17
Art. 8.5 – Inizio dell'evento assicurativo (valido per la sezione Tutela Legale) 17
Art. 8.6 – Recesso in caso di Sinistro 17
Art. 8.7 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione 18
9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 18
Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza 18
Art. 9.2 - Aggravamento del rischio 18
Art. 9.3 - Diminuzione del rischio 18
Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni 18
Art. 9.5 – Altre assicurazioni 18
Art. 9.6 –Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio 18
Art. 9.7 – Rinuncia alla rivalsa (valida per la sezione Rimborso spese veterinarie da Infortunio e Malattia) 18
Art. 9.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 18
Art. 9.9 – Rinvio alle norme di legge 19
Art. 9.10 – Dispositivo tecnologico "Collare di geolocalizzazione" in abbinamento facoltativo all'assicurazione 19

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Animale: cane o gatto, di proprietà del Contraente o di un componente del suo Nucleo familiare, identificato nella Scheda tecnica di modulo mediante numero di Microchip o Tatuaggio, che vive in modo continuativo con il Contraente e il suo Nucleo familiare.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e/o i componenti del suo Nucleo familiare.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Collare di Geolocalizzazione: dispositivo elettronico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics ed etichettato nella fattispecie con la denominazione Collare di Geolocalizzazione UniCredit Allianz auto installante omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5.

Contraente: persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Contratto accessorio con Octo Telematics: il Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico "Collare di Geolocalizzazione" concesso in comodato che il Contraente può sottoscrivere in abbinamento al Contratto di Assicurazione per ricevere in comodato d'uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico Collare di Geolocalizzazione e abbonarsi.

Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria, a seguito di Intervento chirurgico, documentata da Documentazione veterinaria.

Documentazione veterinaria: cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'identificazione dell'Animale, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'Intervento, sintesi dell'Intervento, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti.

Emergenza: una situazione patologica insorta improvvisamente, per Malattia o Infortunio, che richieda un Intervento chirurgico immediato e non differibile certificato dalla struttura veterinaria.

Estero: i paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Fatto illecito: il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Inabilità temporanea: temporanea incapacità, totale o parziale, di attendere alle attività professionali dichiarate in polizza per un periodo di tempo limitato.

Indennizzo/Indennità: somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in Polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Intervento chirurgico: atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

Limite di indennizzo: Importo che opera entro la somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malformazioni/Difetti fisici: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Nucleo familiare: il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Tatuaggio: sistema di identificazione ottenuta con il tatuare numeri e lettere sull'orecchio o all'interno della coscia destra del cane.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'Impresa di assicurazione.

1 – INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie

Il modulo "**Qua la Zampa**" offre una copertura assicurativa a tutela del Contraente e del suo Nucleo familiare contro i danni cagionati a terzi dall'Animale assicurato.
E' costituito da garanzie sempre operanti e da garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo, come di seguito riportato:

- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**
  - Responsabilità Civile verso Terzi (sempre operante)
- **SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA**
  - Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia (opzionale)
- **SEZIONE TUTELA LEGALE**
  - Tutela Legale (opzionale)
- **SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI** comprensiva delle garanzie:
  - Assistenza Qua la Zampa (sempre operante)
  - Assistenza per la ricerca dell'Animale tramite Collare di geolocalizzazione (opzionale - in abbinamento alla garanzia Assistenza Qua la Zampa)

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**
Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.
La copertura assicurativa è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di modulo**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa vale per l'Animale identificato nella Scheda tecnica di modulo.
L'Animale deve essere:

- cane o gatto;
- di proprietà del Contraente o di un componente del Nucleo familiare;
- dotato di Microchip oppure di Tatuaggio;
- registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all'Anagrafe animali d'affezione;
- regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare per i cani: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi – per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva);
- tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualora presenti.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.2 – Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **fatto salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 3.2 "Rischi esclusi" e 4.1 "Limiti di copertura validi per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi"**, si obbliga a tenere indenne il Contraente nonché i componenti del suo Nucleo familiare, nei limiti del massimale convenuto, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi dall'Animale assicurato che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni fisiche di persone;
- morte o lesioni fisiche di altri animali:
- danneggiamenti a cose.

L'Assicurazione inoltre, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, comprende:

- le lesioni fisiche causate dall'Animale ai minori di 14 anni facenti parte del Nucleo familiare. **Non rientrano in copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite**;

- le lesioni fisiche causate dall'Animale alla persona, esterna al Nucleo familiare, che lo tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni. **Non rientrano in copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite**;
- la responsabilità civile della persona, esterna al Nucleo familiare, che tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia l'Animale, a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni, per il periodo di sorveglianza/vigilanza momentanea;
- i danni causati dall'Animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza;
- i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, **solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

Art. 2.3 - Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA

GARANZIA OPZIONALE

Tale garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.4 – Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia

Fermo quanto disposto all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", **tale garanzia opera a condizione che, al momento della sottoscrizione della polizza, l'Animale:**

- **sia in possesso dei requisiti previsti dalla Dichiarazione di Buono stato di Salute, ossia:**
  - non è mai stato curato per qualsiasi tipo di tumore, cancro, neoplasia, atipia, leucemia, linfomi, mielomi
  - non ha mai sofferto di patologie metaboliche, patologie ormonali, epatopatia, splenopatia, gastropatia, patologie parassitarie, allergie atopiche
  - negli ultimi 12 mesi non è mai stato curato per traumi da investimento, fratture ossee, ernia diaframmatica, ernia discale
  - negli ultimi 12 mesi non sono stati prescritti esami, cure e trattamenti per malattia/infortunio
  - negli ultimi 12 mesi non ha effettuato trattamenti medici o farmacologici per più di 30 giorni consecutivi per malattia/infortunio
  - negli ultimi 12 mesi non ha subito ricoveri o interventi chirurgici per malattia /infortunio**;**
- **abbia un'età superiore a 8 settimane e non superiore a 10 anni.**

Nel caso in cui l'Animale compia 11 anni di età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale indicata nella Scheda di Polizza, data da cui la presente garanzia dovrà intendersi cessata senza alcun obbligo di disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **fermo quanto previsto dall'articolo 3.4 "Rischi esclusi" e 4.2 "Limiti di copertura validi per prestazione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia"**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato quale proprietario dell'Animale identificato, **fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto e con l'applicazione dello scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo**, delle spese sostenute per la cura dei postumi da Infortunio o delle Malattie insorte all'Animale assicurato.

Tali spese comprendono:

- gli onorari del veterinario e le eventuali rette di degenza presso cliniche veterinarie;
- gli accertamenti diagnostici;
- i trattamenti di fisioterapia, agopuntura, osteopatia prescritti per la cura dei postumi da Infortunio o da Malattia insorta;
- le spese per Interventi chirurgici in seguito a Infortunio o Malattia.

SEZIONE TUTELA LEGALE

GARANZIA OPZIONALE

Tale garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.5 – Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 3.5 "Rischi esclusi" e 4.3 "Limiti di copertura validi per la sezione Tutela Legale"**, assicura, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per i fatti relativi alla vita privata connessi alla proprietà dell'Animale assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese relative al contributo unificato.

Sono compresi in garanzia:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa contro l'imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), **esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato**. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento**, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale**;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dal proprietario dell'Animale assicurato, **purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000**;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione (principale o saltuaria) occupati dall'Assicurato;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità**:
  - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
  - nel caso in cui la polizza di responsabilità civi le, pure esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti all'oggetto del rischio assicurato.

Art. 2.6 - Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA QUA LA ZAMPA

Art. 2.7 - Le prestazioni di assistenza

A. Consulenza telefonica medico veterinaria

Il servizio medico veterinario organizzato dalla Centrale Operativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di Infortunio dell'Animale assicurato, inoltre, la Centrale Operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per Interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce**, su richiesta**, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all'Animale.

Validità territoriale: Italia e Paesi dell'Unione Europea.

B. Help-line

La Centrale Operativa è in grado di fornire telefonicamente all'Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:

- negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per gli animali da compagnia;

- principali scuole e campi di addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia;
- pensioni per animali.

Il servizio è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.
Validità territoriale: Italia e Paesi dell'Unione Europea.

C. Rimborso trasporto veterinario in caso di emergenza

In caso di Infortunio o malattia grave e improvvisa dell'Animale, la Centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare l'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 per i giorni festivi, fino a un massimo di Euro 100 per evento e per periodo assicurativo**, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza del trasporto.
Validità territoriale: Italia.

D. Rimborso visita veterinaria in caso di emergenza

In caso di Infortunio o malattia grave e improvvisa dell'Animale, la Centrale Operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria dell'Animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria d**alle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 per i giorni festivi, fino a un massimo di Euro 120 per evento e per periodo assicurativo**, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza del trasporto.
Validità territoriale: Italia.

E. Invio Pet-sitter in caso di malattia dell'Assicurato

Quando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede a inviargli a domicilio un pet-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa **sino a un massimo di Euro 150 ogni 7 giorni di prognosi**.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuto/i, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato **nel limite di Euro 170 ogni 7 giorni di prognosi**, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
Validità territoriale: Italia.

F. Assistenza per la ricerca dell'Animale (servizio legato al dispositivo elettronico Collare di Geolocalizzazione)

La prestazione di seguito indicata è fornita esclusivamente qualora l'animale indossi il dispositivo Collare di geolocalizzazione adeguatamente attivato.
In caso di smarrimento dell'Animale assicurato, l'Assicurato, in alternativa alla APP, potrà contattare la Centrale Operativa per un aiuto immediato nella geolocalizzazione. La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato l'ultima posizione disponibile e non effettuerà alcuna attività di tracciamento da remoto degli spostamenti dell'animale domestico.
La Centrale Operativa non risponde a richieste di supporto tecnico su attivazione e funzionamento del dispositivo e non può essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti del dispositivo stesso in occasione della richiesta di assistenza.
Validità territoriale: Italia.

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

Art. 3.1 – Animali non assicurabili

Non possono essere assicurati:

- animali diversi da cani o gatti;
- cani o gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del Nucleo familiare.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.2 – Rischi esclusi

Sono **esclusi** dall'Assicurazione i danni:

- a cose di proprietà, detenute o possedute dal Contraente e/o dagli appartenenti al Nucleo familiare a qualunque titolo;
- ad altri animali domestici di proprietà del Contraente o del Nucleo familiare;

Art. 3.3 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare (ad eccezione dei minori fino a 14 anni così come disciplinato dall'articolo 2.2 "Oggetto dell'Assicurazione").

SEZIONE RIMBORSE SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Art. 3.4 – Rischi esclusi

Restano **escluse** le spese veterinarie riferite a:

- conseguenze dirette di Infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell'attivazione della polizza intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
- malattie, Malformazioni o i Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- malattie insorte entro i primi 30 giorni dall'attivazione della Polizza (periodo di carenza).

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 3.5 – Rischi esclusi

La garanzia **non vale per**:

- le multe, le ammende, le sanzioni in genere;
- gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi"

L'Assicurazione non vale per i danni:

- da impiego dell'Animale per attività proibite dalla legge;
- causati da cani non iscritti all'Anagrafe canina;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- provocati dagli animali in occasione di Ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
- cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
- conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
- da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'Animale;
- derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;
- causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Art. 4.2 – Limiti di copertura validi per la prestazione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia

Restano **escluse** le spese veterinarie riferite a:

- paradontopatie e cure dentarie se non conseguenti ad Infortunio;
- sterilizzazione e castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
- ernie;
- malattie mentali e problemi comportamentali;
- controlli di routine e/o facoltativi;
- leishmania;
- taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
- Infortuni o Malattie conseguenti all'impiego dell'Animale nell'attività venatoria;
- Infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);

- uso professionale dell'animale;
- uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
- dolo o colpa grave del Contraente o dei componenti del suo Nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 4.3 – Limiti di copertura validi per la sezione Tutela Legale

L'Assicurazione **non è prestata per le controversie aventi ad oggetto**:

- vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
- violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.5 "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo;
- casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA QUA LA ZAMPA

Art. 4.4 – Limiti di copertura validi **per tutte le prestazioni di assistenza**

Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

a) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
b) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'Animale;
c) uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
d) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;
e) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi:

f) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
i) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
j) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
k) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
l) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura.

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 5.1 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Art. 5.2 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 5.3 – Validità territoriale

La garanzia vale per l'Europa.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA QUA LA ZAMPA

Art. 5.4 – Validità territoriale

In coerenza con la vigente regolamentazione interna di ogni singolo paese, le prestazioni e i servizi previsti operano con le distinzioni territoriali indicate per ciascuna prestazione.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;
b) informare immediatamente UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 – Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Art. 6.5 - Obblighi

In caso di sinistro il **Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve**:

- fare denuncia telefonica **entro 5 giorni da quando è stata sostenuta la spesa** ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:
  800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
  02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

In fase di denuncia occorre indicare le cause che hanno determinato il sinistro e la stessa dovrà essere successivamente corredata da:

- relazione veterinaria e/o certificazioni attinenti il sinistro nonché ricevute regolarmente pagate;
- documenti, certificati veterinari o prescrizioni che descrivano il decorso delle lesioni o della malattia;
- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'evento;
- tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio).

L'inadempimento di tale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato **deve altresì consentire che**:

- UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari sull'Animale;
- l'Animale sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Le spese di cura diverse da quelle indicate all'articolo 2.4 "Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia" e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 6.6 – Pagamento dell'indennizzo

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegate le copie delle fatture, delle ricevute fiscali quietanzate e della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro. Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Art. 6.7 – Termini di pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti , entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.8 – Eventuali controversie sulla valutazione del danno – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 6.9 - Obblighi

L'Assicurato deve immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile telefonando ai seguenti numeri:

- 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, **l'Assicurato deve** poi far seguire, a pena di decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

L'Assicurato è tenuto a fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.10 – Affidamento della gestione del sinistro

La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6.11 – Gestione del sinistro

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L'arbitro provvede secondo equità.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.12 – Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da Avvocati corrispondenti. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.,

preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede alla conferma dell'incarico professionale in tal modo conferito.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

Art. 6.13 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA QUA LA ZAMPA

Art. 6.14 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Art. 6.15 - Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.16 – Disposizioni e limitazioni di responsabilità

a) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
b) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
d) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

7 – PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 – Ridefinizione del premio per età (valido per la sezione Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia)

Il premio relativo alla sezione Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia viene ridefinito ad ogni scadenza annua in funzione del crescere dell'età dell'Animale assicurato.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.
Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art. 8.2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca);
- accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario o dell'invio della raccomandata A/R oppure la data dell'operazione effettuata tramite il servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o il servizio UniCredit Digital Mail Box.
Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. La disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 8.4 – Periodo di carenza (valido per la sezione Rimborso Spese Veterinarie da infortunio e malattia)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia;
- del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione.

Qualora la Scheda tecnica di modulo sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione, di altra riguardante lo stesso Animale assicurato e le stesse prestazioni, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

Art. 8.5 – Inizio dell'evento assicurativo (valido per la sezione Tutela Legale)

La garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

La garanzia non opera nei casi assicurativi che traggano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.
Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.

Art. 8.6 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante lettera

raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 8.7 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario o contattare il Servizio Clienti UniCredit oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente.

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 9.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.5 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9.6 –Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 9.7 – Rinuncia alla rivalsa (valida per la sezione Rimborso spese veterinarie da Infortunio e Malattia)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia a ogni azione di rivalsa per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'Infortunio dell'Animale.

Art. 9.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

Art. 9.10 – Dispositivo tecnologico "Collare di geolocalizzazione" in abbinamento facoltativo all'assicurazione

Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico "Collare di geolocalizzazione" concesso in comodato d'uso da OCTO e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il Contraente, oltre alla Polizza assicurativa, sottoscrive il "Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico "Collare di geolocalizzazione" concesso in comodato" con OCTO. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Contratto di abbonamento e alle definizioni in esso contenute.

Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del premio di assicurazione, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Contraente.